



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

"ROSINA SALVO" - TRAPANI

Sede: Via Marinella, 1 - 91100 TRAPANI - Tel 0923 22386 - Fax:0923 23505 -

E-mail (PEC):tpis031005@pec.istruzione.it - E-mail (PEO):tpis031005@istruzione.it

Codice meccanografico: TPIS031005 - C.F. 93072110815 - sito internet [www.rosinasalvo.it](http://www.rosinasalvo.it)

Liceo Statale "Rosina Salvo"

Via Marinella, 1- 91100 Trapani

Tel. 0923 22386 - Fax:0923 23505

Codice Meccanografico:TPPM031011

Prot. n.

2557/106

Liceo Artistico Statale "M. Buonarroti"

Via del Melograno, 1 - 91100 TRAPANI

Tel. 0923 26763 Fax: 0923 544034

Codice Meccanografico:TPSL03101C

Trapani, 05/03/2016

## REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

L'Istituto di Istruzione Superiore "Rosina Salvo" di Trapani con il presente Regolamento s'impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti (Legge 11/11/1975 n.584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1996, Circolare Ministero Sanità n.4 del 28/03/2001, legge 16/01/2003 n.3 art.51, Legge 30/12/2004 n.311, Decreto Legislativo 81 del 2008, Decreto Legge 12 settembre 2013, n.104 art. 4) a tutela della sicurezza e della salute degli studenti, del personale docente e non docente e di tutti gli utenti dell'istituto, Decreto Lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016 che recepisce la Direttiva europea 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.

### ART.1 - Spazi soggetti al divieto di fumo

E' stabilito il divieto di fumo in tutti i locali interni e in tutte le aree esterne di pertinenza della scuola. Appositi cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, dell'indicazione dei soggetti cui spetta la vigilanza e dell'autorità cui compete accertare le infrazioni sono esposti nei luoghi a maggiore concentrazione di soggetti.

### ART.2 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo e alle modalità di accertamento delle violazioni

I soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo, in attuazione dell'art.4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 sono i docenti e il personale in servizio nella scuola, muniti di apposita nomina da parte del Dirigente Scolastico.

Compiti dei soggetti preposti sono quelli di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, procedere alla contestazione delle infrazioni e alla loro verbalizzazione utilizzando gli appositi verbali di accertamento forniti dalla scuola (Allegato A).

### **ART.3 – Accertamento delle infrazioni**

Le infrazioni devono essere contestate immediatamente al trasgressore mediante consegna di una copia del verbale di accertamento (Allegato A), previamente numerato in maniera progressiva. L'altra copia rimane alla scuola e deve essere consegnata in segreteria didattica.

Nel caso non sia possibile la consegna immediata della contestazione, essa va notificata all'interessato entro trenta giorni mediante raccomandata A/R a cura della segreteria della scuola, con apposita relata di notifica (Allegato B).

Se il trasgressore è minorenni la notifica della violazione dovrà essere inviata ai titolari della patria potestà, cui spetta il pagamento della sanzione con apposita relata di notifica (Allegato C).

Entro trenta giorni dalla contestazione o notifica, l'interessato può far pervenire all'Autorità competente (Prefetto) scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

### **ART.4 – Sanzioni**

Così come stabilito dall'art.7 L.584/1975, come modificato dall'art.52, comma 20, della L.28/12/2001 n.448 e dall'art.10 L.689/1991, come modificato dall'art.96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti a sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da € 27,50 a € 275,00.

Ai sensi dell'art.16 e dell'art.10 (così come modificato dall'art.96 del D.Lgs. 507/1999) della Legge n.689/1981, è ammesso il pagamento nella misura di 1/3 del massimo, o del doppio del minimo se più favorevole, per cui la misura della sanzione edittale viene stabilita in €55,00, raddoppiabile in €110,00 qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti e bambini fino a 12 anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento (Dirigente Scolastico e soggetti incaricati dal Dirigente Scolastico), non ne fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a €2.200,00. In tal caso è ammesso, sempre entro il termine di sessanta giorni, il pagamento con effetto liberatorio, di una somma pari a € 440,00.

Ai sensi della normativa vigente, al personale dell'Ente scolastico è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Il pagamento della sanzione amministrativa dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata (consegna copia del verbale) o dalla notificazione mediante raccomandata A/R, secondo la seguente modalità, come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 16/12/2006:

pagamento contravvenzioni: Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

A. in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento Infrazione al divieto di fumo presso l'I.I.S. " R. Salvo" di Trapani e commessa da ..... e accertata con verbale n..... in data .....

B. direttamente presso la tesoreria Provinciale competente per territorio;

C. presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra). L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, con raccomandata a mano o per posta (Raccomanda A/R), la ricevuta dell'avvenuto pagamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. (Allegato D).

Tutti gli studenti e il personale docente e non docente della scuola che non osservino il divieto di fumo verranno sottoposti anche a provvedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Gli studenti saranno inoltre tenuti a svolgere una relazione, che sarà valutata, sulla tematica dei danni derivanti dal fumo e a consegnarla al coordinatore di classe.

Le famiglie degli studenti trasgressori (anche maggiorenni) verranno informate mediante comunicazione scritta dell'infrazione commessa e della relazione da svolgere (Allegato E)

#### **ART.5 – Procedura per violazioni commesse da minorenni**

Ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, "non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato. Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto." In tal caso, della violazione commessa da un minorenne è considerato responsabile chi su questi esercita la patria potestà che sarà tenuto al pagamento della sanzione amministrativa, previa notifica dell'avvenuta violazione.

**N.B. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.** Gli studenti che non rispettino il divieto saranno puniti con una sanzione disciplinare (n. tre ore pomeridiane di lavoro socialmente utile assegnato dal DS o dai suoi collaboratori).

#### **ALLEGATI AL PRESENTE REGOLAMENTO**

Allegato A: Delega al funzionario addetto alla vigilanza sull'osservanza dell'applicazione del divieto di fumare (ex art. 51, L. 16 gennaio 2003, n. 3).

Allegato B: Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo per violazione del divieto di fumare.

Allegato C: Comunicazione alla famiglia infrazione divieto fumo.

Allegato D: Comunicazione al Prefetto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
( Prof.ssa Giuseppina Messina)

